



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Michele Ruvolo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2597 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

TRA

Parte_1

(C.F. *P.IVA_1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._1*)
elettivamente domiciliati presso l'avv. SALVATORE GIUMMARRA;

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente
domiciliato presso l'avv. DAVIDE SORTINO

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo *Controparte_1* ha chiesto la consegna
della documentazione relativa alla gestione della *Parte_3*

[...] È stato poi emesso il relativo decreto ingiuntivo nei confronti
dell'associazione e di *Parte_2* in solido.

È stata poi proposta opposizione ad opera degli ingiunti.

Infine, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza a trattazione
scritta del giorno 11.12.2025.

^^^^

È fondata l'eccezione di inammissibilità per l'esistenza di clausola arbitrale.

Infatti, secondo l'art. 23 dello Statuto dell'associazione il CP_2 avrebbe dovuto azionare l'arbitrato previsto.

Tale articolo prevede che *“tutte le controversie insorgenti tra l CP_3 ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di competenza”*.

Nel ricorso per ingiunzione il CP_1 si è qualificato come socio. E nella memoria depositata in data 8.10.2023 si legge *“che il sig. CP_1 chiede e pretende la documentazione relativa al periodo in egli è socio e membro del cda – periodo in cui lo stesso soggiace a responsabilità nei confronti dello stato”*.

La presente controversia rientra quindi nell'ambito della citata clausola compromissoria.

Va a questo punto precisato che la clausola compromissoria in questione è applicabile al caso di specie in quanto il diritto alla consegna di documenti (oggetto della presente controversia) non è un diritto indisponibile.

In considerazione dell'applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria, va revocato il decreto e va dichiarata l'incompetenza del GO.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo emesso del Tribunale di Siracusa n. 545 R.G. 5821/2022, notificato in data 11/5/2023, dichiarando l'incompetenza del GO.

Condanna parte opposta a rifondere le spese di lite agli opposenti, spese che si liquidano in euro 2.906,00, oltre IVA, Cassa, rimborso spese generali e contributo unificato.

5.1.2026

Il Giudice

Michele Ruvolo